

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Milano, 25 marzo 2020

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Messaggio Inps n. 1321 del 23 marzo 2020

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario (FIS) con la nuova causale "COVID-19 nazionale"

Segnaliamo che l'Inps con il messaggio n. 1321 del 23 marzo u.s. ha fornito le proprie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO e FIS ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Di seguito illustriamo pertanto il contenuto del messaggio in oggetto, anticipando che l'istituto ha già annunciato la pubblicazione di un'ulteriore circolare per fornire ulteriori indicazioni in merito. Segnaliamo inoltre che a partire da ieri 23 marzo il portale INPS risulta abilitato alla presentazione delle domande in commento.

A disposizione per ogni necessità in merito, porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

AVVISO

Al fine di consentire ai ns. consulenti l'attività di aggiornamento normativo, di predisporre e seguire l'iter sindacale ed amministrativo delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali a seguito dell'epidemia COVID-19, nonché di poter fornire l'adeguato supporto alle risorse interne tutte impegnate in smart working, chiediamo di contattare i consulenti in via prioritaria per e-mail. Nel caso in cui necessitate di un confronto telefonico Vi chiediamo gentilmente di contattarli soltanto dopo le ore 14.00. Grazie per la Vostra comprensione e collaborazione.

MESSAGGIO INPS N. 1321 DEL 23 MARZO 2020 (ARTT. 19, 20 E 21 DEL D.L. N. 18/2020)**Termini di presentazione delle domande**

Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all'assegno ordinario FIS con la causale "COVID-19 nazionale", possono essere inviate entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Riguardo alla decorrenza di detto termine, l'istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 marzo 2020, il termine di 4 mesi decorre dal 23 marzo, ossia dalla data di pubblicazione del messaggio in questione.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per accedere alla CIGO ed al FIS sono da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPS, sezione "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà".

CIGO

Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale "COVID-19 nazionale" ed allegato l'elenco dei lavoratori beneficiari.

FIS

Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario FIS sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". In tale sezione non è richiesto alcun allegato fatta eccezione per l'elenco dei lavoratori beneficiari.

Particolarità

Si rammentano di seguito, per comodità, alcune delle principali novità previste dal D.L. n. 18/2020:

- ✓ le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- ✓ il periodo fruito non sarà computato nel biennio mobile né nel quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015
- ✓ il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- ✓ per i lavoratori interessati dall'evento non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni. E' sufficiente infatti che gli stessi risultino in forza presso l'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- ✓ non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016;
- ✓ non deve essere allegata la scheda causale né altre dichiarazioni;
- ✓ deve essere per l'elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.
